



*Stiguelo*

REPUBBLICA ITALIANA  
CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

---

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 66 DEL 12/07/2018**

**Oggetto:** Ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 TUEL e ex art. 191 D. Lgs 152 del 2006 e s.m.i. – rimozione rifiuti presenti in strada e individuazione sito di stoccaggio provvisorio rifiuti urbani in deroga all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

**IL SINDACO**

**VISTA** la nota prot. 54561 del 29/06/2018 con la quale il Comune di Mazara del Vallo comunica agli Organi competenti la chiusura della discarica di Trapani e il conseguente blocco dei servizi di raccolta, che si intende integralmente riportata e trascritta;

**VISTA** la nota del Comune di Mazara del Vallo n. 57070 del 09/07/2018, che si intende integralmente riportata e trascritta, con la quale vengono comunicate le criticità nei servizi di raccolta rifiuti scaturenti dal diniego da parte dell'impianto autorizzato, gestito dalla Trapani Servizi S.p.A., a poter conferire la quantità di 45 tonnellate al giorno autorizzate dalla regione, facendone scaricare una media di 20 tonnellate giornaliere, con contestuale richiesta, agli Organi competenti, di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti presenti in strada e sui mezzi di raccolta;

**VISTA** la nota del Comune di Mazara del Vallo n. 57505 del 10/07/2018, che si intende integralmente riportata e trascritta, con la quale si comunica la presenza di circa 300 tonnellate di rifiuti sia giacenti a terra che sui mezzi di raccolta, con contestuale esposizione del pericolo igienico-sanitario nel territorio di Mazara del Vallo a causa delle alte temperature che rendono favorevoli le condizioni di proliferazione di ratti e parassiti, e la creazione di percolato e miasmi, oltre che la reitera di autorizzazione a smaltire nel più breve tempo possibile i rifiuti di cui sopra in uno o più impianti;

**VISTA** la nota del Comune di Mazara del Vallo n. 57897 del 11/07/2018, che si intende integralmente riportata e trascritta, con la quale, tra le altre cose, si richiede, ancora una volta, un piano straordinario di smaltimento dei rifiuti RUR giacenti nel territorio cittadino e sui mezzi di raccolta in uno o più impianti;

**PRESO ATTO** che alla data odierna sono presenti nel territorio cittadino circa 500 tonnellate di rifiuti in strada di cui circa 60 caricati sui mezzi di raccolta, e che le alte temperature hanno determinato miasmi e percolato, oltre che la proliferazione di ratti, insetti e parassiti, con chiaro ed evidente pericolo per la salute pubblica;

**PRESO ATTO** che sono diversi e sempre più frequenti gli incendi dei cumuli di spazzatura che rendono insalubre e altamente nociva l'aria inquinata da diossina;

**VISTA** la nota prot. 678 del 12/07/2018 acclarata al protocollo del Comune di Mazara del Vallo n. 58249 del 12/07/2018 del Dirigente Medico d'Igiene e sanità Pubblica, Dott. Pietro Giuseppe Valdemone, che si intende integralmente trascritta con la quale si descrive che *"la mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani... ha procurato inconvenienti igienico-sanitari di grave entità... rendendo increscioso e insalubre lo scenario diventato pregiudizievole per la salute pubblica"* e che *"risulta indifferibile l'intervento di bonifica che deve essere seguito da disinfezione e derattizzazione"*, e si invita ad *"attivare con la massima sollecitudine ed improrogabilmente tutte le procedure finalizzate al risanamento delle condizioni ambientali descritte"*;

**VISTA** la relazione, anche fotografica, la quale si intende interamente trascritta, del Comandante di Polizia Municipale prot. 58355 del 12/07/2018, che a seguito di sopralluogo da parte della Sezione di Polizia Giudiziaria ha attestato le grandi quantità di rifiuti presenti in strada con possibili ripercussioni di turbativa dell'ordine pubblico oltre che di pericolo per la viabilità;

**CONSIDERATO** che, dalle note sopra indicate, l'A.C. ha più volte richiesto agli organi regionali competenti l'autorizzazione allo smaltimento straordinario dei rifiuti di cui trattasi in uno o più impianti, senza riscontro alcuno;

**PRESO ATTO** che le condizioni sopra descritte, per come già attestato dagli organi competenti, determinano nocimento e pericolo per la sicurezza urbana e tutela ambientale e che il Sindaco ha potere, quale Ufficiale di Governo, di adottare con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

**RITENUTO** necessario, senza indugio, eliminare i pericoli di igiene e salute pubblica sopra indicati rimuovendo nel più breve tempo possibile i rifiuti in strada;

**CONSIDERATO** che in occasione dell'ultima emergenza igienico sanitaria si è proceduto alla individuazione di un sito di stoccaggio provvisorio in Mazara del Vallo con Ordinanza Sindacale n. 49 del 09/06/2018 che ha ricevuto i pareri favorevoli degli Organi preposti con verbale di tavolo tecnico del 09/06/2018 che si intende richiamato e integralmente riportato e trascritto;

**VISTA** la nota prot. 58143 del 12/07/2018 con la quale il Comune di Mazara del Vallo comunica agli Organi preposti di voler procedere all'utilizzo dei locali comunali siti in C/da Affacciata, presso l'autoparco Comunale, come sito di stoccaggio provvisorio e per l'utilizzo adottare tutte le prescrizioni e misure di sicurezza dettate nel verbale sopra richiamato;

**VISTO** l'art. 50 e 54 TUEL;

**VISTO** l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO** che per le superiori motivazioni, sussistono i presupposti e la necessità scaturente dalla impossibilità a fare diversamente, per adottare un'Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del Codice dell'Ambiente individuando un'area idonea per lo stoccaggio provvisorio e la trasferta dei rifiuti, nelle more della normalizzazione del servizio di smaltimento dei rifiuti;

Tutto ciò premesso e considerato

Questo Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo ex art. 54 del D.L.vo 267/2000, avvalendosi dei poteri conferitegli dalla superiore normativa, con la presente;

#### **DIFFIDA**

chiunque dal porre in essere atti e/o comportamenti lesivi della presente ordinanza;

#### **ORDINA**

##### **ART. 1**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intendono integralmente trascritte.

##### **ART. 2**

A seguito:

- a) dei pareri favorevoli rilasciati da ARPA, ASL, e altri Organi, che autorizzano l'utilizzo del capannone sito presso l'autoparco comunale di Mazara del Vallo ubicato nella Via Rosario Ballatore (C/da Affacciata) come sito di stoccaggio provvisorio per giorni 15gg come da verbale tavolo tecnico del 09/06/2018;
- b) delle immutate condizioni strutturali del sito e delle opere poste in essere per l'utilizzo allo scopo autorizzato;
- c) della richiesta di riutilizzo del medesimo sito per lo stesso scopo indicata nelle motivazioni sopra descritte;

e in deroga a quanto previsto dall'art. 208 del Codice dell'Ambiente, per gli effetti e ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 che disciplina l'emissione di Ordinanze contingibili ed urgenti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, si autorizza per giorni 15, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, l'utilizzo del capannone sito presso l'autoparco comunale di Mazara del Vallo ubicato nella Via Rosario Ballatore (C/da Affacciata) per l'attività di deposito "D15" di cui all'allegato "B" alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, nelle more dalla, più volte, richiesta di individuazione di siti finali di conferimento delle circa 500 tonnellate di rifiuti giacenti in strada e sui mezzi di raccolta;

##### **ART. 3**

Il sito sopra meglio individuato non crea pregiudizio all'ambiente e garantisce un elevato livello della salute e dovrà essere utilizzato purché siano rispettate le condizioni e prescrizioni indicate nel verbale di cui sopra e quelle di seguito elencate;

##### **ART. 4**

Il presente provvedimento è subordinato alle prescrizioni contenute nel verbale di tavolo tecnico del 09/06/2018, nelle motivazioni richiamato e che si intende riportato e trascritto, e inoltre:

- a) Lo stoccaggio autorizzato con il presente provvedimento contingibile ed urgente potrà avere una durata massima di 15gg dalla adozione del presente atto;
- b) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni eventualmente ed ulteriormente date dagli Uffici Locali e dagli Enti di Controllo;
- c) La pavimentazione del luogo dove si effettua lo stoccaggio e successivo trasbordo, già impermeabile e facilmente lavabile, dovrà mantenere le stesse condizioni per tutta la durata della presente ordinanza;
- d) I colaticci provenienti dalle operazioni di trasbordo saranno convogliati attraverso la già presente canaletta, in idonea vasca a tenuta presente in sito, per poi essere smaltiti come rifiuti liquidi;
- e) Presidio antincendio h24;

- f) La Polizia Municipale dovrà adottare gli atti consequenziali al presente provvedimento per garantire h24 un servizio di vigilanza e controllo del sito e di tutti gli aspetti indicati nel verbale di tavolo tecnico sopra richiamato, per tutta la durata del presente atto;
- g) Alla scadenza della presente Ordinanza si dovrà garantire il pristino stato dei luoghi e relativa disinfestazione;

**ART. 5**

Gli Uffici Comunali del Servizio Ambiente dovranno garantire l'esecuzione della presente Ordinanza ponendo in essere tutti gli adempimenti per l'immediata rimozione dei rifiuti in strada (con immediata disinfestazione e derattizzazione dei luoghi interessati) e il successivo trasferimento degli stessi nei siti che saranno indicati dagli Organi competenti, e garantire le prescrizioni sopra indicate;

**DISPONE**

Agli uffici comunali competenti di predisporre gli atti consequenziali in ottemperanza alla presente ordinanza secondo le vigenti disposizioni;

Che la presente ordinanza sia eseguita immediatamente;

Che il Comando di Polizia Municipale provveda alla vigilanza, controllo ed esecuzione della predetta ordinanza;

Che il Responsabile del II° SETTORE comunale provveda alla notifica della presente ordinanza:

- alla SRR "Trapani Provincia Sud S.p.A.";
- Al Presidente della Regione;
- Al Dipartimento delle acque e dei rifiuti;

Alla trasmissione della stessa entro 3 giorni dall' emissione:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Al Ministro dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Al Ministro della salute;
- Al Ministro dello Sviluppo economico;
- Al Presidente della Regione;
- Al Dipartimento delle acque e dei rifiuti;
- Al Commissario dell' ex Provincia Regionale di Trapani;
- Al Prefetto;
- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala;
- Al Questore di Trapani;
- Al Comando di Polizia Municipale di Mazara del Vallo;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani;
- All' ASP di Trapani;

Che la predetta ordinanza venga pubblicata all' albo pretorio del comune di Mazara del Vallo per 15 giorni consecutivi;

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente ( Palermo), entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, nei 12 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale 12/07/2018



Il Sindaco  
**On. Nicolò Cristofari**